



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II civile - Sezione Feriale

riunito in camera di consiglio in data **13.08.2025** nelle persone dei signori:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott.ssa Luisa Vasile	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

DECRETO

nell'ambito del procedimento pendente rubricato al **n. 1/2023** Ruolo Procedure concorsuali - procedura di A.S., in ordine alla istanza di cessazione dell'esercizio dell'impresa in capo ai Commissari Straordinari e di conversione della procedura di Amministrazione Straordinaria di _____, come formulata dai Commissari

con istanza del 03.02.2025 e, da ultimo, integrata con deposito del 08.07.2025

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore;
rilevato in fatto che:

- in data 05.10.2023 (pubblicata in data 11.10.2023) il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza ex artt. 1, 3, 7, 8 D. Lgs. 270/1999 di _____, nominando Giudice Delegato il Dott. Luca Giani e, previa designazione del Ministero, nominando Commissari Ciccarelli e assegnando loro, fino a quando il Tribunale non avesse disposto ex art. 30 D.lgs. 270/1999, la gestione dell'impresa;
- con decreto del 30.11.2023 (pubblicato in data 04.12.2023), il Tribunale di Milano ha dichiarato aperta la procedura di Amministrazione straordinaria in capo a _____, disponendo la prosecuzione dell'attività d'impresa sotto la gestione della terna commissariale;
- in data 07.12.2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nominava ai sensi dell'art. _____
- in data 02.02.2024 veniva depositato il Programma di cessione del complesso aziendale di _____ ex artt. 54 e ss. D. Lgs. 270/1999 che veniva approvato dal Mimit, sentito il Comitato di Sorveglianza, in data 23.04.2024;
- il 15.01.2025 veniva formalizzato, come da provvedimento del Ministero del 27.11.2024, l'atto di cessione del complesso aziendale mediante scrittura privata autenticata e,

conseguentemente, oramai integralmente eseguita la cessione, residua la restante attività, tra cui la vendita atomistica dei beni non rientranti nel complesso aziendale già trasferito, il realizzo di eventuali ulteriori poste attive e lo svolgimento dell'attività di verifica crediti non ancora esaurita;

- in data 03.02.2025 i Commissari Straordinari hanno presentato, ai sensi dell'art. 73, comma 1 e comma 1bis, D.Lgs. 270/1999, in via cumulativa di cessazione dell'esercizio dell'impresa e conversione della procedura di Amministrazione giudiziaria in Liquidazione giudiziale;
- terminata la verifica dei crediti insinuati tempestivamente, con provvedimento del 10.06.2025 il G.D. invitava i Commissari di *“integrare la richiesta acquisendo la preventiva autorizzazione ministeriale ex art. 73 co. 1 bis D.Lgs. n. 270/1999”*;
- residuava, inoltre, la disamina delle insinuazioni tardive, come da istanza dei Commissari del 08.05.2025;

considerato che:

- in data 19.03.2024, è entrato in vigore l'art. 4bis, comma 2, del D.L. 18.10.24 n. 4, che ha introdotto all'art. 73 D.Lgs. 270/1999 il comma 1bis che così dispone: *“Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale [...]”*, inoltre il comma 1bis prevede che: *“alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”*;
- in data 10.06.2025 il G.D. invitava, quindi, *ut supra* i Commissari ad *“integrare la richiesta acquisendo la preventiva autorizzazione ministeriale ex art. 73 co. 1 bis D.Lgs. n. 270/1999”*;
- in data 11.06.2025 veniva depositata avanti al MIMIT apposita istanza di autorizzazione cui seguiva in data 08.07.2025 l'autorizzazione ministeriale, anche in via di ratifica, ex art. 73 co. 1 bis D.Lgs. n. 270/1999;
- ai fini che qui rilevano, nel provvedimento autorizzativo si legge: *“sebbene la in a.s. possa non rientrare espressamente tra le procedure di cui all'articolo 73 comma 1-bis, in ragione del fatto che il programma, al momento dell'entrata in vigore della norma, non era stato ancora autorizzato, una interpretazione restrittiva della norma non sia pienamente aderente alla ratio della disciplina, che mira a convertire in liquidazione giudiziale le procedure che hanno esaurito la funzione conservativa e riorganizzativa dell'azienda; ritenendo, pertanto, più coerente con la finalità della norma porre sullo stesso piano le procedure avviate prima e dopo il 19 marzo 2024, estendendo la disciplina in esame anche alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, l'approvazione del programma di cessione fosse imminente o in corso e non ravvisando motivi ostativi al deposito presso il competente Tribunale dell'istanza per la conversione dell'amministrazione straordinaria della”*;
- condivisa dal Collegio l'interpretazione espressa nel predetto provvedimento circa l'applicabilità dell'art. 73 comma 1-bis alla presente procedura, considerato che nel caso di specie il programma di cessione già formalizzato, al quale è poi seguita l'esecuzione, è del 02.02.2024 e quindi la fase esecutiva (intervenuta l'autorizzazione del 23.04.2024) deve comunque ritenersi “attratta” alla nuova disciplina; si ritiene, in altri termini, che debba operare una interpretazione estensiva ove la novella fa riferimento alle procedure che alla data di entrata in vigore della Legge n. 28/2024 si trovano *“ancora nella fase di esecuzione del programma...”*, riferendola alla data in cui l'Organo commissariale ha depositato il programma di cessione, ovvero nel caso che ci occupa il 02.02.2024; e tanto in ragione della *ratio* della norma, ossia determinare anche *ex officio* la conversione in liquidazione

giudiziale delle procedure che hanno esaurito la funzione conservativa e riorganizzativa dell'impresa con approvazione del programma di cessione che era oramai imminente o in corso alla data del 19.03.2024;

- Precisato da ultimo che il procedimento disciplinato dall'art. 73 citato, a differenza della diversa ipotesi di conversione di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs., non richiede che venga sentito l'imprenditore dichiarato insolvente.

Conclusivamente, ritiene il Collegio che debba emettersi sentenza di cessazione dell'esercizio dell'impresa in capo ai commissari straordinari e di conversione della A.S. in liquidazione giudiziale, sussistendo i presupposti di cui alla norma in esame.

PQM

Visto l'articolo 73, comma 1 e 1bis, D.lgs. 270/1999;

1. **DICHIARA** la cessazione dell'esercizio dell'impresa in capo ai commissari straordinari e la contestuale conversione della procedura di amministrazione straordinaria di _____, con sede legale in Milano (MI), _____;
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. **NOMINA** giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. **NOMINA** _____ l'_____;
5. **FISSA per la prosecuzione della verifica dello stato passivo l'udienza del 17.12.2025** alle ore 10.00 avanti al GD dott. Luca Giani (stanza 226, sezione Seconda Civile, piano secondo lato Manara), per l'esame delle insinuazioni di cui all'istanza dei Commissari del 08.05.2025, già agli atti, mandando ai Curatori qui nominati, anche in ragione del numero delle insinuazioni pervenute, il deposito di eventuale istanza volta alla suddivisione "in blocchi" delle insinuazioni in esame, con differimento del deposito dei relativi stati passivi, così come per l'eventuale richiesta di celebrazione dell'udienza con modalità da remoto;
6. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. **AUTORIZZA** i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
 - f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
8. **ORDINA** ai curatori di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del

debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII, salvo istanza di proroga del termine;

9. **ORDINA** ai sensi degli artt. 8, commi secondo e terzo e 94 d.lgs. 270/1999 che il presente decreto sia comunicato e affisso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma L.F. (oggi art. 45 CCII) e che sia altresì pubblicato sul sito internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it, nonché comunicato entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere, nonché sia notificata in copia integrale al debitore ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ai curatori e al pubblico ministero;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile-Sezione Ferie, in data 13.08.2025.

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone